



DOTT. FRANCESCO PAOLO LOPS
NOTAIO

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV-----

-----"LA CITTA' DEI COLORI"-----

-----*****-----

-----Art. 1-----

E' costituita, nel numero minimo di soci previsto dalla legge, con sede in SAN SEVERO (FG) quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "LA CITTA' DEI COLORI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" anche in breve "LA CITTA' DEI COLORI - ODV" in conformità al dettato dell'art.32 del D.Lgs 117/2017.- L'associazione, al momento dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con l'iscrizione ad esso, ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS e indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di iscrizione in detto Registro.----- Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.-----

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.-----

-----Art. 2-----

L'associazione "LA CITTA' DEI COLORI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e in particolare l'Associazione orienta la propria attività al fine di realizzare:-----

- assistenza sociale e socio sanitaria prevalentemente ai Diversamente Abili;-----
- tutela dei loro diritti civili;-----
- individuazione delle diverse abilità, per portarli ad una possibile autonomia.-----

-----Art. 3-----

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli Enti associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: -----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a) art. 5 Codice del Terzo Settore) diretti a tutelare i diritti e a proporre soluzioni concrete ai singoli e specifici bisogni del Diversamente Abile;-----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

Allegato "B"
all'Atto

Repertorio 99.659

Raccolta 18.974

modificazioni (lett. c) art. 5 Codice del Terzo Settore), rivolte verso i soggetti Diversamente Abili e definite nella Tabella che si trova in calce al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da ultimo citato; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i) art. 5 Codice del Terzo Settore) al fine di favorire il massimo grado di integrazione nel contesto sociale (scuole, lavoro, attività sportive, ecc.) del Diversamente Abile, favorendo lo sviluppo di politiche di inclusione sociale delle persone con disabilità fisiche e psichiche; -----

- agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni (lett. s) art. 5 Codice del Terzo Settore), finalizzata alla scoperta delle diverse abilità dei Diversamente Abili, per condurli ad una possibile autonomia e per consentire il loro inserimento e la loro integrazione nella società cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale dei Diversamente Abili nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione;-----

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z) art. 5 Codice del Terzo Settore), al fine di rispondere alle esigenze di residenzialità del Diversamente Abile nell'età adulta o anziana, promuovendo percorsi di vita autonoma e cercando soluzioni innovative adeguate a tutelare il Diversamente Abile con la famiglia e oltre la famiglia. -----

L'Associazione per il perseguimento dei propri scopi potrà inoltre patrocinare, promuovere, curare tutte le iniziative ed attività che siano direttamente connesse o accessorie a quella statutarie, nonché aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti prescritti ai sensi degli artt. 5 e 6, comma 1 D.Lgs. n.117/2017. -----

Per le attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.-----

-----ART. 4-----

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività

di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

L'Associazione può, altresì, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.---

-----Art. 5-----

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.-----

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, o organizzazioni non OdV, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato OdV.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: --

a) VOLONTARI: persone fisiche che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni dei Diversamente Abili e della comunità, operando in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;-----

b) SOSTENITORI: persone fisiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario, per sostenere le attività e i fini istituzionali dell'Associazione;-----

c) BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito, in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti. Il Socio Benemerito è nominato dall'Assemblea.-----

d) altre ODV;-----

e) altre ORGANIZZAZIONI, purché siano socie 2 ODV per ogni organizzazione non ODV.-----

Il numero dei Soci è illimitato.-----

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, e da una condotta morale integerrima.-----

-----Art. 6-----

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al

Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.-----

-----Art. 7-----

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.-----

-----Art. 8-----

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.-----
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.-----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.-----

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.-----

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

-----Art. 9-----

La qualità di socio si perde:-----

- a) per morte;-----
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;-----
- c) per recesso;-----
- d) per esclusione.-----

-----Art. 10-----

La dichiarazione di recesso del socio ha efficacia immediata e deve essere comunicata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata o mediante qualunque altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

La comunicazione di recesso del socio non esonera il socio dall'adempimento degli obblighi anteriori all'efficacia del recesso.-----

-----Art. 11-----

Il socio può essere escluso in caso di atti e/o comportamenti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni adottati dall'assemblea dell'associazione, e che lo rendono gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio o che creino un'irrimediabile contrasto tra l'atto e/o il comportamento posto in essere dal socio e le finalità e lo scopo dell'associazione.-----
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata o

mediante qualunque altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Qualora il socio per cui sia proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e delibera l'esclusione.-----

L'esclusione del socio produce i suoi effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è stato comunicato al socio escluso, a meno che entro tale termine il socio faccia ricorso-----

contro il provvedimento di esclusione all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Qualora l'Assemblea non si dovesse riunire nel termine previsto o non si raggiunga la maggioranza prevista per la relativa delibera il socio non può considerarsi escluso.-----

-----Art. 12-----

Sono volontari coloro che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.-----

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Non si considera volontario, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017, l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.-----

-----Art. 13-----

Possono altresì essere riconosciuti sostenitori tutte le

persone che, condividendo gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non assumono la qualifica di soci, pertanto non hanno il diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.-----

-----Art. 14-----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.-----

-----Art. 15-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Presidente;-----
- d) il Vice Presidente;-----
- e) il Tesoriere;-----
- f) il Segretario;-----
- g) l'Organo di controllo, laddove eletto;-----
- h) il Revisore dei conti, laddove eletto.-----

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----Art. 16-----

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun socio ha diritto di intervenire all'assemblea e ad esprimere un voto se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota annuale.--

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:-----

- almeno una volta all'anno;-----
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;-----
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.-----

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.-----

-----Art. 17-----

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms,

telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.-----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.-----

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.-----

L'Assemblea può essere convocata in tutto il territorio della provincia di Foggia. -----

-----Art. 18-----

L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- discute ed approva il bilancio;-----
- definisce il programma generale annuale di attività;-----
- nomina e revoca i membri del consiglio direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;-----
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;-----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;-----
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;---
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a) e b) di cui all'art. 11;----
- delibera sul ricorso del socio contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;-----
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;---
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;-----
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.----

-----Art. 19-----

L'Assemblea è validamente costituita:-----

a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli soci;-----

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli soci che vi intervengono;-----

I soci possono intervenire in assemblea in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio anche in calce all'avviso di convocazione.-----

Il delegato non può ricevere più di tre deleghe. Si applicano

al riguardo i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile.-----

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.-----

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i soci, tutti i membri del consiglio direttivo e tutti i membri dell'organo di controllo, ove eletto.-----

-----Art. 20-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da qualsiasi socio.-----

Il presidente è assistito dal segretario.-----

Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza.-----

-----Art. 21-----

Le delibere dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.-----

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.-----

-----Art. 22-----

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.-----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.-----

-----Art. 23-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.-----

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche socie ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti soci.-----
Non può essere eletto consigliere e, se eletto decade dal suo

ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che non ne erano a conoscenza, fermo il disposto dell'art. 27 del presente Statuto.-----

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.-----

-----Art. 24-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.-----

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.-----

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.-----

-----Art. 25-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.-----

Nello specifico:-----

- elegge tra i propri componenti il Presidente;-----
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;-----
- elegge il tesoriere e il segretario;-----
- delibera sul compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;-----
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;-----
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;-----

- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;-----
- delibera sul conferimento di procure generali e speciali, nei casi diversi da quelli contemplati nell'art. 27 del presente Statuto;-----
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;-----
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;-----
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;-----
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;-----
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.-----

-----Art. 26-----

In caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.-----

-----Art. 27-----

Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.-----
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.--
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.-----

-----Art. 28-----

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre la bozza di bilancio per l'approvazione che deve farne il Consiglio direttivo.-----
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il tesoriere esegue le indicazioni del consiglio direttivo e non ha autonomia di spesa, se non entro i limiti indicati dal consiglio direttivo successivamente alla nomina da parte dell'assemblea.-----

-----Art. 29-----

Il segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'associazione.-----

IL segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione, ad eccezione di quelle dell'organo di controllo. La funzione di verbalizzazione assembleare deve essere affidata ad un notaio in tutti i casi previsti dalla legge o qualora il Presidente del Consiglio direttivo ne richieda la presenza.-----

Il segretario cura la tenuta del libro verbali di Assemblea, del libro verbali del consiglio direttivo, del libro dei soci.

-----Art. 30-----

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, composto da tre membri.-----

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti dell'organo.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.-----

-----Art. 31-----

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.-----

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore

dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.-----

-----Art. 32-----

La responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del D.lgs 117/2017.-----

-----Art. 33-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e in ogni caso nel rispetto della normativa di legge applicabile.--

-----Art. 34-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:-----

- a) quote associative dei soci;-----
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
- c) donazioni e lasciti testamentari;-----
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;-----
- e) rendite patrimoniali;-----
- f) attività di raccolta fondi;-----
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;-----
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui al presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.-----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

-----Art. 35-----

Il patrimonio sociale è costituito da:-----

- a) beni immobili, mobili e mobili registrati;-----
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;----
- c) donazioni, lasciti o successioni;-----
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.-----

-----Art. 36-----

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.-----

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di recesso, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale non è oggetto di liquidazione a favore del socio receduto, escluso o dei suoi eredi o aventi causa.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----Art. 37-----

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:-----

- a) libro dei soci-----
- b) registro dei volontari;-----
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e degli altri organi sociali.-----

-----Art. 38-----

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.-----

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.-----

-----Art. 39-----

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.-----

-----Art. 40-----

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello Statuto.-----

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non

potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.-----

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.-----

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.-----

-----Art. 41-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.-----

Firmato: Grazia Villani,-----

-----Francesco Paolo Lops.-----

- SPAZIO IN BIANCO ANNULATO -

Copia conforme all'originale.-----
Si rilascia per uso di legge. San Severo, 22 luglio 2020.-----

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. M.'. The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'COMUNE DI SAN SEVERO' at the top and 'ITALIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UFFICIO DEL SINDACO' at the top and 'V. C. 1' at the bottom. The date '22 LUGLIO 2020' is stamped in the center.